

477
AVVOCATO
GIUSEPPE MARZIALE
Piazza Vanvitelli, 10 - 80139 NAPOLI
Tel. 081.5544672 - Tel./Fax 081.5725074
Codice Fiscale MRZ GPP 35L21 F819Y
Partita I.V.A. 04142450638

2 copie Es. Proc. X 80
• 2 copie Es. altr.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª sezione Lavoro e Prov.
Fascicolo n. 817
Richiedente: *Giuseppe Marziale*
Xerografia GRATIS
del 20 giugno 2009, 5331
Napoli, 27 GEN 2009
Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'udienza del 27 gennaio 2009 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 24805/07 R.G.L. vertente

TRA

CARRINO Anna, CIVITA Giovanni, FORESTI Davide, IANNOTTA Eleonora, ABBRUZZESE Ciro, PASTORE Ciro, RIPPA Gennaro, RUSSO Giovanni, ADDATI Achille, AMIRANTE Teresa, AURIEMMA Vincenzo, AVENA Maria Antonietta, BASILE Immacolata, CAMELIA Vittorio, CARUSO Domenico, CASTRONUOVO Pacifico, COSENTINO Palmina, COTENA Concetta, DE LUCA Irene, DE LUCA Maria Rosaria, FINA Giovanni, FLOTTERON Ada, FRUTTALDO Luigi, GALIERO Salvatore, INCORONATO Maria Rosaria, INCORONATO Rosario, MACCHIONE Nicola, MARTUCCI Elvira, MATRONE Emilio, MOLINARI Lucio Ernesto, NOLANO Tiziana, OTTONARO Franco, PRISCO Antonio, PROTA Anna, PUNZIANO Antonio, RANPOLLA Giovanni, SCHIATTARELLA Silvia, SPERINDEO Gennaro, ALBANO Raffaele, AMENDOLA Maurizio, BORETTI Maria Rosaria, CARENNE Vincenzo, CERIELLO Giuseppina, CUOCOLO Roberto, D'AMORE Concetta, DE PASQUALE Dario, FERRIGNO MILANO Giacomo, LEO Olga, LISTA Maria Rosaria, MAIOLINI Giuseppe, MARCIANO Liliana, PALADINO Marco, PAPACCIO Maria Antonietta, SACCHETTI Raffaella, SIRLETO Rosario, SOMMA Analia, ESPOSITO Filomena, FOLLI Giuseppina, FIUMARO Ida, GARGIULO Giulio, SALOMONE Ciro, SELITTO Maria Carmela, TOMMILLO Francesco, AMENDOLA Iride, BRANDO Maria Rosaria, IORIO Corrado, MINOLITI Franco, TORRIVUOLO Maria, IANNAZZI Fabio, NUZZO Annamaria, GRIECO Anna, INGIAGLIATO Ornella, SIGNORILE Francesco, POCORIELLO Ciro, PEPICELLI Claudio, STRIANO Rosario, IMPERATORE Lucia, DE SARNO Gavino e IANUARIO Giancarlo

rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Marziale, presso il cui studio elett.te domiciliario in Napoli alla Piazza Vanvitelli, 10

ricorrenti

E

MINISTERO della DIFESA nonché COMANDO REGIONE MILITARE SUD,

entrambi in persona del Ministro pt., elettivamente dom.ti, come per legge, presso l'Avvocatura di Stato di Napoli alla via Diaz, 11

resistente

OGGETTO: indennità operativa di campagna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'8 giugno 2007 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti del Ministero della Difesa, da epoche antecedenti al 1°.1.2000, esponevano: a) di

rendere la propria prestazione quali impiegati civili presso il Comando Regione Militare Sud, inquadrati come indicato in dettaglio nell'intestazione dell'atto introduttivo; b) il Comando Regione Militare Sud rientra nell'elenco delle unità indicate dall'art. 3 della l. 78 del 23.3.83, di modifica della legge n. 187 del 5.5.76; c) il personale militare in servizio presso il detto Comando beneficia dell'erogazione dell'indennità retributiva mensile denominata di impiego operativo per reparti di campagna (oppure indennità di operativa di campagna); d) di aver diritto anch'essi alla corresponsione di tale emolumento in virtù del DPR 394 del 31 luglio 1995 e dell'art. 3 l. 78/1983; e) di essere impegnati, nell'ambito dei comandi uffici sezioni etc., nello svolgimento di prestazioni identiche a quelle disimpegnate nelle stesse articolazioni amministrative dal personale militare; f) di svolgere detti compiti, rispetto ai colleghi militari, ricevendo disposizioni dai medesimi dirigenti utilizzando gli stessi strumenti di lavoro condividendo con essi mezzi, strutture e procedure; g) di essere assoggettati, alle stesse misura di sicurezza riservate ai militari del Comando.

Chiedevano, pertanto, con varie argomentazioni, previo accertamento del diritto a percepire l'indennità di impiego operativo almeno dal 1° febbraio 2002 la condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione della predetta indennità, quantificata nella misura minima in euro 11902,50, salva ulteriore determinazione in corso di causa o in separato giudizio oltre accessori, vinte le spese e competenze con attribuzione.

Nel costituirsi tempestivamente, la P.A. resistente ha confutato in diritto l'aseunto attoreo deducendone l'infondatezza nonché, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti concludendo per il rigetto col favore delle spese.

All'udienza odierna, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva discussa e decisa come separata sentenza del cui dispositivo veniva data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

In fatto non è contestato, dunque è pacifico, che i ricorrenti, con gli inquadramenti indicati nell'intestazione del ricorso hanno svolto nei medesimi luoghi e nelle medesime articolazioni amministrative (uffici settori servizi etc.) mansioni del tutto omogenee a quelle disimpegnate dal personale militare condividendone procedure e strumenti.

Nammeno è controverso che abbiano svolto i propri compiti eseguendo le stesse direttive impartite anche al personale militare e che siano stati assoggettati alle stesse misura di sicurezza (ad esempio in materia di



autorizzazione a recarsi all'estero) prescritte per questi ultimi.

I ricorrenti lamentano che mentre al personale militare del Comando Militare Sud, allocato in Palazzo Salerno in Piazza del Plebiscito è riconosciuta la cosiddetta indennità operativa di campagna, trattandosi di unità inserita nell'elenco delle unità contemplate dalla legge 78/83, viceversa, tale indennità è loro negata benché lo svolgimento di compiti e mansioni tra personale militare e civile sia del tutto omogeneo e comunque promiscuo.

In diritto si osserva che l'articolato normativo su cui gli istanti fondano la pretesa a vedersi riconoscere l'indennità denominata indennità operativa di campagna è costituito dall'art. 5, comma 9 del DPR 31.7.1995, n. 394 (recante norme di aggiornamento alla L. 5.5.1976 n. 198 relativa alle indennità operative del personale militare) che prevede: "L'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78 /1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti e i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di ~~missione~~ ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni".

A sua volta l'art. 3, comma 1 citato dispone che "Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativa nella misura del 115% di quella stabilita..."

L'art. 5 comma 9, a parere del giudicante, e come già deciso dal Tribunale di Lecce (sent. 4899/2005) con pronuncia confermata in sede di gravame (sent. 2307/2006 Corte d'Appello di Lecce) introduce, una vera e propria estensione del beneficio anche al personale non militare. Diversamente opinando, ritenendo cioè la norma esclusivamente indirizzata al personale militare, la previsione non avrebbe alcuna ragione di esistere trovando compiuta disciplina l'indennità in parola già nell'art. 3 della l. 78/83.

Del resto risponde a criteri di equità riconoscere benefici economici tesi a compensare particolari caratteristiche del lavoro svolto laddove sussista, com'è nel caso concreto, il presupposto in fatto consistente "nelle stesse condizioni ambientali addestrative ed operative".

CA

In aggiunta al criterio teleologico soccorre il criterio letterale perché la dizione "compete anche al personale che nella posizione di forza amministrata, è impiegato in.." implica il riconoscimento di un beneficio economico in favore di chi ne era stato fino quel momento escluso. Non persuade invece l'assunto di parte resistente laddove individua la "forza amministrata" nei militari comandati o distaccati temporaneamente presso enti o reparti di campagna: il comando e il distacco rimandano infatti a istituti giuridici di pregnante valenza tecnica non certamente identificabili con la dizione, del tutto atecnica, di "forza amministrata"

Né è di ostacolo all'estensione del beneficio economico anche al personale civile la matrice contrattuale del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici secondo la regola posta dall'art. 45 t. u. 165/2001

Invero l'art. 28 del CCNL 1998/2001 "Struttura della retribuzione" dispone:

"La struttura delle retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato appartenenti al comparto dei Ministeri si compone delle seguenti voci:

- a) stipendio tabellare;
- b) retribuzione individuale di anzianità...;
- c) indennità integrativa speciale;
- d) sviluppo economico di cui all'art. 17;
- e) indennità di amministrazione di cui all'art. 33;
- f) compensi di cui all'art. 32 ove spettanti;
- g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
- h) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.

Com'è evidente, è attraverso la previsione di cui alla lettera h) che la retribuzione si compone anche di indennità previste da fonte primaria.

Sostenere, come fa il Ministero, che l'indennità operativa di campagna non è riconducibile alla lettera h) poiché sarebbe un inutile doppione del compenso ex art. 32 (lett.f) non tiene conto della diversa finalità dei compensi; i primi derivanti da disposizioni di legge; i secondi con funzione di incentivare l'efficienza dei servizi istituzionali mediante piani e progetti strumentali e di risultato, da individuarsi in sede di contrattazione integrativa, ovvero di compensare lo straordinario, l'esercizio di attività in condizioni di rischio e/ disagio anche derivanti da gravose articolazioni dell'orario di lavoro.

Quanto alla eccepita prescrizione deve dirsi che la domanda è limitata dal 1° febbraio 2002 sicché risultando idonei atti interruttivi in un periodo compreso tra il 2.1.2007 e il 5.2.2007 (cfr. avvisi di ricezione postale

doc. 4, 5 e 6 prod. rc.) non ricorre alcun fatto estintivo del credito.

Alla luce delle argomentazioni svolte deve, in definitiva, dichiararsi il diritto dei ricorrenti al trattamento denominato indennità di operativa di campagna per il periodo dedotto in ricorso con condanna del convenuto al pagamento delle conseguenti differenze retributive spettanti a tale titolo quantificate, allo stato e per ciascun istante in euro 11902,50 cui bisogna aggiungere interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo.

Invero, la quantificazione operata in ricorso dai ricorrenti, aderente al dato normativo e alle tabelle prodotte non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione, neppure generica.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P. Q. M.

il Giudice così decide: 1) dichiara il diritto dei ricorrenti al trattamento denominato indennità operativa di campagna ex art. 5 dpr 394/1995 con condanna del convenuto al pagamento in favore di ciascun ricorrente, allo stato, della somma di euro 11902,50 per il periodo dall'1-2-02 al 31-5-07 oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo; 2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in euro 8000,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv. Giuseppe Marziale.
Napoli li 14 gennaio 2009

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli



TRIBUNALE NAZIONALE
14 GEN 2009



LIBRE
